

di PAOLO DI BIASE

Sindaci-revisori e dichiarazioni fiscali, prossima la sottoscrizione

Con l'approssimarsi della scadenza per la presentazione delle dichiarazioni fiscali tutti coloro i quali svolgono incarichi di revisione legale sono chiamati a sottoscrivere i modelli predisposti dalle società dalle quali hanno ottenuto l'incarico.

La sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali è un adempimento a carico dei soggetti incaricati della revisione legale non previsto dai principi di revisione internazionali (ISA Italia), ma prescritto da specifiche norme di legge.

I soggetti chiamati a tale adempimento sono, quindi: il revisore unico, la società di revisione, il sindaco unico con incarico della revisione legale e il collegio sindacale con incarico della revisione legale.

Le dichiarazioni che prevedono la sottoscrizione obbligatoria dei soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione sono: modello Redditi; modello Irap; modello CNM (Consolidato Nazionale Mondiale); modello 770 (dichiarazione come sostituto di imposta). Da ciò, si evince che tale obbligo non riguarda la dichiarazione annuale Iva.

La portata della sottoscrizione delle dichiarazioni Ires e Irap è quella di **identificare il soggetto tenuto a esercitare la revisione che ha emesso il giudizio sul bilancio relativo al periodo di imposta oggetto di dichiarazione**. È evidente che la sottoscrizione del revisore non possa rappresentare in alcun modo l'espressione di un giudizio di merito circa la correttezza e completezza della dichiarazione dei redditi o del rispetto della normativa tributaria. Ne consegue che i controlli da effettuare sono quelli collegati all'attività propria della revisione legale del bilancio d'esercizio e alla normale diligenza dovuta a tal riguardo. Il revisore, dunque, non attesta con la propria firma la corretta interpretazione della normativa tributaria e la corretta compilazione del modello, ma si limita a indicare che il responsabile della revisione è lui e che le eventuali sanzioni sono a lui comminabili. La sottoscrizione della dichiarazione, quindi, non assume affatto la veste di visto pesante.

Le procedure di verifica da svolgere sono:

- 1) per il modello Redditi, Irap e CNM, riscontro dei dati esposti nella dichiarazione dei redditi con le scritture contabili; analisi del prospetto di raccordo tra valori civilistici e fiscali unicamente sotto il profilo della continuità dei valori con i corrispondenti valori dell'esercizio precedente;
- 2) per il modello 770, valgono analoghe considerazioni circa la portata della sottoscrizione del soggetto incaricato della revisione legale. Circa i controlli da operare sono i seguenti: riscontro con le scritture contabili dei dati esposti nel modello 770; riscontro, per alcuni soggetti scelti con il metodo del campione, per i quali sono state applicate le ritenute, dei dati risultanti dal modello 770 con quanto risulta in contabilità.

Nel caso della sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali da parte del sindaco-revisore è opportuno che lo stesso, prima della firma, si faccia rilasciare una specifica **lettera di attestazione** dagli amministratori.

Problemi particolari si pongono in presenza di un **avvicendamento tra revisori**. Accade, infatti, che in sede di approvazione di bilancio l'assemblea sostituisca il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio che ha firmato la relazione di revisione sul bilancio. L'arcano è: quale revisore è obbligato a verificare le dichiarazioni e a sottoscriverle? Le istruzioni al modello Redditi e Irap prevedono che sono tenuti a firmare la dichiarazione i soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, quindi, nel caso del collegio sindacale, ciascun membro con indicazione del codice carica 4) e del proprio codice fiscale.

La documentazione a supporto delle verifiche svolte, che può comprendere check-list di controllo utilizzate nella prassi operativa, dovrà essere conservata dal revisore in accordo con gli standard professionali.